

TRIBUNALE CIVILE DI MATERA – SEZIONE FALLIMENTARE

Atto di integrazione della domanda di ammissione a concordato preventivo

ex art. 162 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Procedura n. 8/2014 (SO.ME.CO. s.r.l.)

* * * * *

In ottemperanza a quanto richiesto e disposto con provvedimento del 08/09.10.2014 reso dall'On/le Tribunale di Matera, la **Società Metalmeccanica Costruzioni s.r.l.** (in sigla **So.Me.Co. s.r.l.**), in persona del suo amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Tortorelli, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. e Dottore Commercialista Tommaso Filippo Cristallo, espone quanto segue.

Con ricorso del 28.07.2014 la So.Me.Co. s.r.l. ha chiesto al Tribunale di Matera di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo "con continuità".

Con il provvedimento innanzi richiamato l'On/le Tribunale ha chiesto che vengano forniti alcuni chiarimenti e vengano apportate alcune integrazioni e specificatamente in ordine a:

1. questione concernente tempi e modi di pagamento dei creditori chirografari;
2. insufficienza e carenza di riscontri con riferimento a quanto previsto ex art. 186 bis lett. a) e b);
3. inadeguatezza/insufficienza dei riscontri nelle valutazioni di fattibilità con riferimento ai vari profili in precedenza analiticamente posti in evidenza;
4. carenza di specificazione su alcune poste di credito asseritamente realizzabili;
5. questione attinente alla possibilità di dar corso alla moratoria quale in sostanza prospettata, eppur senza alcun esplicito richiamo normativo, e valutazione formulata al riguardo dall'attestatore e con riferimento ai crediti prededucibili;

questione attinente il pagamento degli interessi e relativa quantificazione, per i creditori privilegiati;

6. questione attinente all'art. 182 sexies L.F., e correlate conseguenza;
7. questione attinente alla garanzia della soddisfazione integrale delle spese di procedura.

* * * * *

1. Questione concernente tempi e modi di pagamento dei creditori chirografari.

Il Tribunale ha rilevato un'incongruenza tra quanto esposto a pag. 11 del ricorso e quanto esposto a pag. 23 a proposito dei tempi previsti per il pagamento dei creditori chirografari.

Si evidenzia che il piano e la proposta prevedono che i crediti privilegiati debbano essere soddisfatti "*... in misura pari al 100% dell'importo vantato a titolo di capitale ed interessi legali, da effettuarsi, in base alle disponibilità liquide che si verificheranno, possibilmente in rate semestrali, nel rispetto della graduazione dei privilegi, a decorrere dal termine di un anno dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.*".

Anche per i crediti chirografari si prevede che il pagamento debba avvenire (in misura pari al 26,42% dell'importo vantato a titolo di capitale), "*... a decorrere dal termine di un anno dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l. fall.*" (pag. 23 del ricorso) **ma** "*... una volta soddisfatti i crediti prededucibili e quelli assistiti da causa di privilegio*" (pag. 11 del ricorso).

In sostanza, in considerazione della detta incertezza sui tempi di recupero dei crediti, la So.Me.Co. intende dare preferenza (ed altrimenti non potrebbe essere) al pagamento dei creditori privilegiati (prevedendo che sarà improbabile che avvenga prima di un anno dall'omologazione del concordato) e qualora si dovessero rendere subito disponibili ulteriori risorse (dopo che saranno stati soddisfatti i crediti privilegiati ed accantonate somme a garanzia del pagamento delle spese di procedura), si potrà

provvedere, con piani di riparto parziale, al graduale pagamento dei creditori chirografari.

Con riferimento alla tempistica del recupero dei crediti ed alla solvibilità delle controparti, non possono non condividersi le riflessioni dell'On/le Tribunale circa la difficoltà di configurare un giudizio in termini di certezza; l'esperienza quotidiana ci insegna che due giudizi "gemelli" possono avere percorsi assolutamente diversi per una serie di coincidenze favorevoli/sfavorevoli (trasferimento del magistrato, morte di una parte, ritardi nell'espletamento di una CTU, smarrimento del fascicolo, ecc.). Ciò nonostante è di tutta evidenza che il recupero dei crediti ed in genere l'attività liquidatoria è incomparabilmente più celere e più proficua nell'ambito di una procedura di concordato piuttosto che in una procedura di fallimento.

2. Insufficienza e carenza di riscontri con riferimento a quanto previsto ex art. 186 bis lett. a) e b) L.F.

Nel redigere il piano e la proposta la So.Me.Co. ha previsto che, omologato il concordato, la continuità aziendale debba essere assicurata da una società (Soldo s.r.l.) che poi acquisirà l'azienda in affitto. Fino ad allora l'attività di impresa continuerà ad essere esercitata dalla stessa proponente in considerazione anche e soprattutto della sussistenza di contratti in corso, di cantieri aperti (Ragusa e Val D'Agri; tale ultimo quale consorziata del Cons. CIVA), nella prospettiva di acquisire nuove interessanti commesse; in particolare l'ENIMED (società dell'ENI) ha esteso la validità del contratto avente ad oggetto lavori di posa condotte fino alla fine di agosto 2017 **(all. 1/a)**.

Sulla scorta dei costi sostenuti nei periodi precedenti al deposito della domanda di concordato, la So.Me.Co. aveva previsto oneri, per il periodo "transitorio", per €. 300.000,00 ora rideterminati in €. 10.073,00 circa (cfr. business plan **all. 2/a** che, a fronte di costi previsti in €. 411.998,00, evidenzia ricavi per lavori eseguiti e da eseguire, per €. 401.484,00). Nel primo semestre 2014, preso originariamente a riferimento, le passività erano state aggravate da una sorta di ingessamento delle

iniziative e delle attività in considerazione dell'incertezza del futuro e della pressione esercitata dai creditori con l'intrapresa di azioni esecutive e di intralcio.

Con il deposito della domanda di concordato la So.Me.Co. ha potuto agire in modo incondizionato mettendo in campo tutta la sua capacità organizzativa beneficiando del "congelamento" della debitoria.

In sostanza sono state sostenute e si prevede che saranno sostenute le seguenti spese per:

- €. 289.867,00 imputabili ai costi per il personale (stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali, TFR),
- €. 101.552,00 imputabili a forniture di merci e servizi,
- €. 13.800,00 imputabili a locazioni,
- €. 6.779,00 imputabili ad altri costi.

Come detto, al termine della detta fase "transitoria" si prevede che si otterrà un saldo passivo di circa €. 10.073,00, importo che non può certo ritenersi causa di depauperamento del patrimonio/beni/attivo aziendale se **funzionale al mantenimento del valore dell'intera azienda ed alla transizione all'affitto.**

Ovviamente con l'avvio del contratto di affitto d'azienda sulla So.Me.Co. graveranno costi per €. 18.325,00 (come di seguito descritti) a fronte di ricavi per €. 400.000,00 tra canoni annuali e prezzo di vendita:

- tenuta contabilità e dichiarazioni fiscali (cinque anni)	€. 5.000,00
- diritti camerali (cinque anni)	€. 1.000,00
- diritti per deposito bilanci (cinque anni)	€. 775,00
- tasse di CC.GG. (cinque anni)	€. 1.550,00
- fondo spese imprevisti	€.10.000,00
TOTALE	€.18.325,00

3. Inadeguatezza/insufficienza dei riscontri nelle valutazioni di fattibilità con riferimento ai vari profili in precedenza analiticamente posti in evidenza.

Per quanto innanzi esposto si ritiene che siano già state fornite soddisfacenti chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti di criticità evidenziati dall'On/le Tribunale circa i tempi e le modalità di pagamento dei creditori chirografari e le informazioni di cui all'art. 182/sexies L.F.

Quanto agli atti da compiersi nel periodo "transitorio" (e cioè fino all'omologa), non se ne prevedono tali da potersi qualificare di "straordinaria amministrazione".

4. Carenza di specificazione su alcune poste di credito asseritamente realizzabili.

Dall'esame della motivazione del provvedimento reso dall'On/le Tribunale si evince che il riferimento è alle "... partecipazioni, disponibilità liquide e crediti verso l'Erario".

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che tali voci dell'attivo, pur se genericamente indicate nella domanda originaria, sono state esaminate e descritte analiticamente dal professionista attestatore nella sua relazione alle pagg. 9, 13 e 14 e documentate con gli allegati alla stessa n. 2, 10, 12 e 13 ai quali si rimanda.

5. Questione attinente alla possibilità di dar corso alla moratoria quale in sostanza prospettata, e pur senza alcun esplicito richiamo normativo, e valutazione formulata al riguardo dall'attestatore e con riferimento ai crediti prededucibili. Questione attinente il pagamento degli interessi e relativa quantificazione, per i creditori privilegiati.

Il piano e la proposta già in atti avevano previsto costi per interessi (al tasso legale corrente) pari €. 114.420,00 sui crediti privilegiati, sul presupposto che questi (quantificati in €. 2.863.000,00 di capitale) potessero essere soddisfatti al massimo entro quattro anni dal termine della moratoria.

In occasione del presente adempimento processuale la So.Me.Co. (anche sulla scorta di giurisprudenza di merito, in verità oscillante) ritiene di riconsiderare tale aspetto prevedendo che la moratoria sia limitata all'anno espressamente previsto per legge e quindi ha posto tra le voci del fabbisogno concordatario la sola somma di €. 40.000,00 a titolo di interessi (compresi quelli maturati dal 28.07.2014 e quelli maturandi nell'anno successivo all'omologazione).

Sul punto si evidenzia che la So.Me.Co. non è proprietaria di beni immobili, né vi sono beni mobili gravati da pegno, cosicché la moratoria di un anno (per il pagamento dei crediti privilegiati) risulta conforme alla previsione normativa dell'art. 186/bis, lett. c) L.F.

6. Questione attinente all'art. 182 sexies L.F., e correlate conseguenze.

Come esposto nella domanda di concordato, la So.Me.Co. s.r.l. ha visto il proprio capitale ridotto al di sotto del minimo di legge e pertanto avrebbero dovuto essere adottate le conseguenti iniziative.

E' accaduto che, approvato il bilancio relativo al 2013, l'assemblea dei soci, per quanto più volte convocata (18.06.14 e 30.06.14; **all. 3/a e 4/a**) per deliberare sulle iniziative da adottare ex art. 2482 bis c.c. è andata deserta.

Depositata la domanda di concordato l'iniziativa della ricapitalizzazione risulta non più necessaria stante il disposto di cui all'art. 182 sexies L.F. come da più autori interpretato (**all. 5/a**).

7. Questione attinente alla garanzia della soddisfazione integrale delle spese di procedura.

Il Tribunale ha rilevato che non vi sarebbero garanzie per il soddisfacimento immediato (e quindi senza alcuna moratoria) dei crediti in prededuzione.

Orbene si ritiene che non vi sia alcuna disposizione normativa che preveda il soddisfacimenti immediato di tale tipologia di credito essendo contemplato solo l'onere del deposito di una cauzione entro 15 gg. dall'ammissione al concordato.

Le spese di procedura, essendo prededucibili, godono del “privilegio” di essere soddisfatte o accantonate prima che si proceda al pagamento delle altre tipologie di credito.

Tale “privilegio” è garantito dal fatto stesso che nessun pagamento potrà avvenire se non autorizzato dal Tribunale che quindi potrà disporre le cautele atte ad assicurare l'accantonamento.

Come si è detto, i tempi di recupero dei crediti (che costituiscono l'attivo) sono incerti, per quanto si ritengano sicuramente compatibili con le previsioni del piano che ha ipotizzato l'esecuzione del concordato entro cinque anni. Nonostante tale incertezza si ritiene altamente probabile che possano essere incassati crediti già certi per almeno €. 414.612,25 (Comune Laurenzana, **all. 6/a**) entro 6 mesi. Inoltre in data 16.10.2014, a seguito dell'avverarsi di condizioni contrattuali, è stata emessa una fattura (**all. 7/a**) nei confronti della ENI CONGO S.A. per €. 391.614,78, somma che dovrà essere incassata entro 60 gg. (come da previsione contrattuale). Il totale di tali importi (per oltre €. 800.000,00) è più che sufficiente a garantire il pagamento delle spese di procedura (previste in €. 181.600,00, da accantonare) e di quelle (per €. 411.998,00; cfr. business plan **all. 2/a**) che sono state e che saranno sostenute nel tempo intercorrente tra il deposito della domanda di concordato (28.07.2014) e la data di omologazione dello stesso (che era stata preventivata entro sei mesi).

Quanto alla possibilità concreta di assicurare il pagamento della cauzione che dovrà essere disposta con l'auspicato decreto di ammissibilità del concordato, è bene evidenziare che al 30.09.2014 sul c/c intrattenuto con la BCC di Laurenza (**all. 8/a**) vi era un saldo attivo di circa €. 90.000,00 che costituisce comunque la provvista anche per i costi connessi all'attività in corso.

8. Questione attinente la mancata previsione di forme di competitività per la vendita dell'azienda.

La proposta di concordato prevede che la continuità venga garantita da un affitto d'azienda, ipotesi che si ritiene compatibile con la previsione di cui all'art. 186

bis, 1° c. L.F. Come esposto nella proposta di concordato, tale soluzione assicurerà la prosecuzione dei rapporti di lavoro dipendente, il completamento dei lavori in corso, il mantenimento del valore delle attrezzature (quelle concesse in affitto unitamente all'azienda saranno mantenute, le altre immediatamente liquidate).

La previsione della cessione dell'azienda, al termine dell'affitto, in favore della società affittuaria, ha costituito motivo di riflessione da parte del Tribunale per quanto concerne la mancata previsione di forme di competizione per l'acquisto, quasi che la prevista vendita possa determinare un danno per i creditori per l'esclusione della possibilità di una vendita ad un maggior prezzo.

La soluzione adottata è stata individuata sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- La vendita avverrà dopo cinque anni dall'inizio del contratto di affitto, quando la SOMECO sarà stata da tempo fuori dal mercato e con l'onta di una procedura concorsuale a suo carico;

- Il personale potrà essersi disperso con conseguente impoverimento delle professionalità che oggi caratterizzano la SOMECO quale impresa specializzata nella realizzazione di impianti per olio e gas;

- La vendita così come prevista garantisce la certezza dell'esistenza di un acquirente, dell'importo da incassare e del tempo dell'incasso.

Né la preventiva individuazione dell'acquirente di un asset può ritenersi abnorme se solo si consideri che vi sono precedenti recenti su operazioni analoghe (cfr. Trib. Bari 07/08/2014 e Trib. Pistoia 09/05-03/06/2014; **all. 9/a e 10/a**).

Quanto alla congruità del canone di affitto e del prezzo finale di acquisto dell'azienda ci si riporta a quanto esposto dal professionista attestatore nella sua relazione (quanto alla congruità del canone, pagg. 42 e 43) ed alla relazione di stima qui allegata sub **11/a** (quanto alla congruità del prezzo di vendita).

* * * * *

Per maggior chiarezza si ritiene di integrare la domanda originaria anche con i seguenti approfondimenti.

8. Prospettive della continuità.

Come innanzi riportato la So.Me.Co. s.r.l. ha in corso di esecuzione i seguenti contratti:

- 1 ENIMED (cantiere in Ragusa);
- 2 ENI (per il tramite del Consorzio CIVA);
- 3 Soldo S.r.l. (contratto già portato ad esecuzione; si è in attesa di un saldo da fatturare per €. 10.000,00).

Inoltre, l'alta professionalità ed affidabilità della So.Me.Co. le ha consentito di vedere esteso il contratto in corso con la ENIMED (società del gruppo ENI) fino al 31.08.2017 (cfr. **all. 1/a**) **nonostante la pendenza della procedura per l'ammissione al concordato preventivo.**

Ancora da segnalare che la So.Me.Co. è tuttora in possesso di un DURC positivo (**all. 12/a**) che le consente di rimanere sul mercato e di concorrere a pieno titolo a gare di appalto.

Le maestranze attive sono 19; quelle in CIG parziale sono 8 e quelle in CIG totale 27 (all. 13/a).

11. Contenzioso in essere

Al fine di una più puntuale informativa relativa al contenzioso a cui si è già fatto cenno nella domanda di concordato, si provvede ad integrare la documentazione già depositata onde consentire ai soggetti interessati di prendere visione dei principali atti di causa (quelli in lingua francese sono seguiti dalla loro traduzione in italiano) evidenziando nuovamente che la proposta di concordato è fondata sostanzialmente sulla possibilità del recupero di crediti, in gran parte in contenzioso e quindi **la tempistica per il reperimento delle risorse finanziarie è condizionata prevalentemente dai tempi della Giustizia.** Conoscendo le scadenze imposte dal

“sistema Giustizia” alle attività processuali, non è stata tentata nemmeno la strada della richiesta di anticipazione delle udienze.

11.1 ABB s.p.a.

Come esposto al paragrafo 4.3.1 della domanda di concordato l'importo complessivo del credito che si ritiene sussistente nei confronti della ABB è di € 8.999.493,47, di cui SAL certificati e fatture emesse per complessivi €. 1.254.688,37. La So.Me.Co. si è attivata sin dal luglio 2013 per il recupero di dette somme ricorrendo a due distinte procedure monitorie (rispettivamente per €. 999.738,39 ed €. 254.950,39; **all. 14/a e 15/a**) ottenendo provvedimenti provvisoriamente esecutivi; i due decreti sono stati opposti (**all. 16/a**) con atti gemelli e la provvisoria esecuzione è stata revocata a seguito dell'eccezione di arbitrato sollevata dalla **ABB che non disconosce la esigibilità dei due crediti** (cfr. pag. 13 dell'opposizione al d.i. n. 557/13; gemella l'opposizione al d.i. n. 468/13) ma oppone una serie di inadempimenti imputabili alla So.Me.Co. (i due giudizi sono stati poi riuniti e sono stati **rinviati al 15.12.2015 per la precisazione delle conclusioni**). In realtà, come si evince dalla relazione dell'Ing. D. Terranova (all. 13 all'originaria domanda), gli inadempimenti sono tutti imputabili alla ABB che per tale motivo è ulteriormente debitrice di altre somme (€. 572.793,36 per somme trattenute a garanzia sui lavori eseguiti; € 6.436.011,74 per maggiori oneri per extra attività; €. 736.000,00 per illegittima escussione della garanzia posta a tutela dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali della So.Me.Co.).

Si è già detto e provato documentalmente che gli importi di cui ai due decreti ingiuntivi e le somme trattenute a garanzia (per complessivi €. 1.827.481,73) costituiscono **crediti certi** sul cui recupero non possono essere espressi dubbi attesa la qualità del debitore ABB S.p.A.

Nelle due comparse di costituzione della So.Me.Co. nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi (cfr. in particolare le pagg. 27 e segg.; **all. 17/a e 18/a**) è dato conto delle voci e delle cause del credito che sono state (dal punto di vista strettamente tecnico) descritte nella richiamata relazione dell'Ing. Terranova.

In via prudentiale esso importo (€ 6.436.011,74) è stato considerato esigibile al 20%, e quindi per soli € 1.287.202,35.

Va ricordato che sussiste ancora un'altra voce di credito in virtù del diritto a richiedere in rivalsa la restituzione della somma di € 736.000,00 quale importo illegittimamente riscosso (per escussione di garanzia) dalla ABB sul **falso presupposto** che la stessa So.Me.Co. avesse abbandonato il cantiere rendendosi inadempiente. Il suo recupero è condizionato all'esito di un eventuale giudizio tendente ad accertare la parte contrattuale responsabile dell'inadempimento; in via prudentiale è stato considerato esigibile al 50%.

In ordine alla fondatezza delle ragioni della So.Me.Co. va evidenziato, ancora, che il lavoro che la stessa stava eseguendo in regime di subappalto, era stato commissionato dall'ENI alla ABB e che l'ENI, attese le gravi inadempienze della ABB, ha risolto il contratto con quest'ultima affidando i lavori direttamente alla So.Me.Co. L'ENI non avrebbe mai affidato i lavori alla So.Me.Co. se le inadempienze contrattuali della ABB fossero state in realtà addebitabili alla stessa So.Me.Co. quale subappaltatrice!

11.2 CNIM STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

Nel riportarsi a quanto già esposto nella domanda di concordato, in questa sede si provvede a depositare le comparse conclusionali delle parti (in francese e in versione italiana; **all. 19/a, 20/a, 21/a e 22/a**) onde adempiere all'onere di una maggiore informazione al Tribunale ed ai creditori. Come si potrà notare **le comparse conclusionali risalgono al 24.10.2013** ma ad oggi non è ancora noto l'esito del giudizio.

11.3 RENCO S.p.A.

Il credito vantato nei confronti della RENCO S.p.A. ammonta ad € 293.679,27 + IVA, interessi e rivalutazione come da impugnativa di lodo arbitrale (**all. 23/a**) ritenuto nullo nella parte in cui ha riconosciuto alla RENCO il risarcimento del danno per € 293.679,27 + IVA, interessi e rivalutazione per lavori non eseguiti dalla So.Me.Co.

In realtà il fatto che non siano stati eseguiti lavori per tale importo non ha costituito un danno per la RENCO in quanto, per lo stesso importo, ha fatto realizzare le opere da altro soggetto. Le voci del danno conseguente alla mancata ultimazione dei lavori sono stati determinati e compensati dal Collegio Arbitrale con i maggiori crediti vantati dalla So.Me.Co.

La difesa della RENCO (**all. 24/a**) appare insufficiente a contrastare la domanda ma l'Avv. Pauri, che assiste la SOMECO nella detta controversia, ha riferito (come da comunicazione agli atti) che vi è la seria possibilità che la domanda venga accolta. Sulla scorta di tale informazione l'importo del credito è stato riportato tra le voci dell'attivo solo per 30%, pari ad €. 88.103,78.

L'atto di appello (per impugnativa del lodo) risale al 12.03.2012; ad oggi nessun esito del giudizio.

11.4 SIIRTEC NIGI S.P.A.

Nel riportarsi a quanto già esposto nella domanda di concordato, in questa sede si provvede a depositare gli atti processuali più significativi (ricorso per d.i., atto di opposizione al decreto ingiuntivo, comparsa di costituzione, comparse conclusionali delle parti; **all. 25/a, 26/a, 27/a, 28/a e 29/a**) onde adempiere all'onere di una maggiore informazione al Tribunale ed ai creditori. La causa (che ha avuto inizio nel 2008) è stata rinviata per la seconda volta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 13.11.2015 (**le prime comparse conclusionali sono del luglio 2013**).

12. Rideterminazione dei tempi di pagamento.

In conseguenza a quanto argomentato al punto "5" che precede, il fabbisogno concordatario può rideterminarsi come segue:

<ul style="list-style-type: none">• <u>Spese di giustizia prededucibili</u>	
Spese procedura	€ 411.100,00

Spese di gestione (fino ad omologazione del c.p.)	€ 300.000,00
Fondo rischi imprevisti	€ 100.000,00
Totale spese di giustizia e prededucibili (A)	€ 811.100,00
• Privilegiati ed equipollenti	
• Dipendenti per T.F.R., ferie e ratei	€ 1.153.300,00
• Debiti vs/professionisti	€ 88.700,00
• Debiti vs/artigiani	€ 475.400,00
• Debiti vs/erario	€ 384.400,00
• Debiti vs/istituti previdenziali	€ 180.600,00
• Fondo rischi dipendenti	€ 446.100,00
• Fondo rischi sanzioni	€ 84.600,00
• Fondo rischi generico	€ 50.000,00
TOTALE PRIVILEGIATI (B)	€ 2.863.100,00
• CHIROGRAFARI	
• Debiti v/ banche	€ 7.049.200,00
• Debiti v/fornitori	€ 3.055.400,00
• Debiti per solidarietà in consorzi collegati	€ 858.900,00
• Debiti per garanzie rilasciate	€ 251.000,00

• Debiti per Leasing	€ 24.600,00
• Fondo rischi	€ 1.050.000,00
TOTALE CHIROGRAFARI (C)	€ 12.289.100,00
Altri debiti	
Interessi legali su crediti privilegiati	€ 28.231,00
Fondo rischi imprevisti	€ 200.000,00
TOTALE ALTRI DEBITI (D)	€ 228.231,00
TOTALE PASSIVO CONCORDATARIO (A+B+C+D)	€ 16.191.931,00

STATO DELLE PASSIVITA'

Voce	€	Note
• <u>Spese di giustizia prededucibili</u>		
Spese procedura	€ 411.100,00	Nella voce sono inserite, oltre alle prevedibili spese di giustizia, quelle professionali di accesso alla procedura
Spese di gestione (fino ad omologazione del c.p.)	€ 300.000,00	
Fondo rischi imprevisti	€ 100.000,00	
Totale spese di giustizia e prededucibili (A)	€ 811.100,00	
• Privilegiati ed equipollenti		

• Dipendenti per T.F.R., ferie e ratei	€ 1.153.300,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ
• Debiti vs/professionisti	€ 88,700,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, cod. civ
• Debiti vs/artigiani	€ 475.400,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, cod. civ
• Debiti vs/erario	€ 384,400,00	Privilegio ex art. 2752, co. 1 e 2, cod. civ
• Debiti vs/istituti previdenziali	€ 180.600,00	Privilegio ex art. 2753 cod. civ
• Fondo rischi dipendenti	€ 446.100,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ
• Fondo rischi sanzioni	€ 84.600,00	Privilegio ex art. 2752, co. 1 e 2, cod. Civ; Privilegio ex art. 2753 cod. civ
• Fondo rischi generico	€ 50.000,00	
TOTALE PRIVILEGIATI (B)	€ 2.863.100,00	
• CHIROGRAFARI (26,42%)		
• Debiti v/ banche	€ 1.862.399,00	
• Debiti v/fornitori	€ 807.237,00	
• Debiti per solidarietà in consorzi collegati	€ 226.921,00	
• Debiti per garanzie rilasciate	€ 66.314,00	
• Debiti per Leasing	€ 6.499,00	
• Fondo rischi	€ 277.410,00	

TOTALE CHIROGRAFARI (26,42%) (C)	€ 3.246.780,00	
Altri debiti		Altri debiti
Interessi legali su crediti privilegiati	€ 28.631,00	Interessi legali su crediti privilegiati
Fondo rischi imprevisti	€ 200.000,00	Fondo rischi imprevisti
TOTALE ALTRI DEBITI (D)	€ 228.631,00	TOTALE ALTRI DEBITI (D)
TOTALE PASSIVO CONCORDATARIO (A+B+C+D)	€ 7.149.611,00	

Mentre i tempi previsti per i pagamenti sono rideterminati secondo la seguente tabella che tiene conto sia degli incassi a cui si è fatto riferimento al paragrafo "7" che precede, sia alla concreta possibilità che con la ABB si giunga a breve ad una soluzione transattiva.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
-	3500	909	909	909	1009

* * * * *

Per tutto quanto innanzi esposto e con espresso richiamo alla domanda originaria, la So.Me.Co. s.r.l., in persona del suo legale rappr/te Sig. Francesco SOLDO, insiste per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo.

Matera, 22 Ottobre 2014

(Avv. Emanuele Tortorelli)

SO.ME.CO. s.r.l.

(Avv. e Comm. Tommaso F. Cristallo)